SENT. N. 162/2026/M

Giudizio n. 46687

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46687** del registro di segreteria, proposto da **(OMISSIS)**, nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone e Simona Fell contro il Ministero dell'interno, non costituito, il Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato e difeso dalla dottoressa Lucia Squicciarino, dalla dottoressa Cecilia Raimondi e dalla dottoressa Leila Ricci, e nei confronti dell'Inps, rappresentato e difeso dall'avvocata Mariateresa Nasso.

Udite, nella pubblica udienza del 13 ottobre 2026, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Foschetti, l'avvocata Serena Spedo per il ricorrente, la dottoressa Leila Ricci per il Ministero dell'economia e delle finanze e l'avvocata Mariateresa Nasso per l'Inps.

Assente il Ministero dell'interno.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 17 novembre 2025 il sig. (OMISSIS),

già dipendente dalla Polizia di Stato dal 23.5.1984 al 20.12.2012, data di cessazione dal servizio per inabilità fisica, chiede l'annullamento della determinazione Inps - Direzione provinciale di Ferrara, n. 4/2016 che lo ha giudicato come affetto da infermità "*Segni di discopatia L4-L5 con lieve deficit funzionale*" e "*Trauma contusivo ginocchio dx lombalgia da trauma indiretto*" riconoscendone la dipendenza da causa di servizio, ma ascrivendole alla tabella B e concedendo solo l'indennità una tantum pari a due annualità di 8° categoria.

Il ricorrente descrive i servizi effettuati nella Polizia di Stato, in particolare tra il 1984 e il 1990, che lo avrebbero sottoposto a notevoli sollecitazioni fisiche cagionandogli microtraumi alla colonna vertebrale, quindi la discopatia, con specifico riferimento al servizio di volante e incrementando lo stress meccanico sul ginocchio destro, in ragione di rapide mobilizzazioni, specie in situazioni di urgenza.

Per quanto sopra esposto chiede che le patologie "segni rx di discopatia L4-L5 con lieve deficit funzionale – limitazione funzionale rachide per riscontrato aggravamento" e "trauma contusivo ginocchio dx lombalgia da trauma indiretto" siano riconosciute insieme ascrivibili alla tabella A, categoria 8 con suo conseguente diritto alla pensione privilegiata a vita e liquidazione dei ratei pregressi a decorrere dal pensionamento. Chiede, infine, che sia ammessa CTU medico-legale da parte del Collegio medico-legale istituito presso questa Corte.

2. Il **Ministero dell'economia e delle finanze** si è costituito depositando una memoria in data 26 marzo 2026.

Nel controdedurre si limita a contestare la propria legittimazione

passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio.

Innanzitutto, ricorda che in generale i pareri resi dal Comitato di verifica per le cause di servizio hanno natura endoprocedimentale, quindi non sono dotati di autonoma efficacia lesiva.

Nello specifico, evidenzia che il ricorrente non ha formulato alcuna doglianza nei confronti del Comitato, in quanto la dipendenza da causa di servizio delle infermità in questione è stata pienamente riconosciuta.

Nel rassegnare le conclusioni, oltre a eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, chiede che sia rigettata ogni istanza istruttoria, nonché la richiesta di condanna alle spese legali nei propri confronti, attesa la carenza di legittimazione passiva.

3. **L'Inps** si è costituito depositando una memoria in data 29 marzo 2026.

Preliminarmente, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle doglianze riferite a provvedimenti emessi dal Ministero dell'interno, sostenendo di essere completamente estraneo ad essi.

Ricorda che i fatti contestati dal ricorrente non rientrano nella propria discrezionalità, giacché si conforma alle determinazioni dell'Amministrazione competente.

Nel merito, eccepisce comunque l'infondatezza della domanda sulla base della circostanza che la situazione del ricorrente è stata estensivamente analizzata dagli organi competenti.

In subordine, nel caso in cui fosse accolta la richiesta di CTU avanzata dal ricorrente, chiede che il consulente tecnico d'ufficio venga individuato nel Collegio medico legale presso la Corte dei conti, ovvero

in quello istituito presso il Ministero della Difesa e sviluppa ampie argomentazioni a supporto di tale richiesta.

Nel caso di accoglimento della domanda, eccepisce comunque la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici arretrati.

Nel rassegnare le conclusioni:

- in via preliminare, chiede che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione in ordine agli atti emessi dal Ministero dell'interno;

- nel merito, che sia rigettato il ricorso;

- in subordine, che sia dichiarata la prescrizione dei ratei pensionistici anteriori a cinque anni.

Con vittoria di spese.

4. Il **Ministero dell'interno** non si è costituito.

5. Nel corso dell'**udienza del 13 aprile 2026** questo Giudice ha dettato a verbale la seguente ordinanza: "*Il ricorso è stato proposto anche nei confronti del Ministero dell'Interno e la documentazione relativa alla notifica, depositata solo nel corso dell'udienza, è incompleta, in quanto manca la ricevuta di avvenuta consegna alla casella PEC del Ministero dell'interno, né essa peraltro risulta dalla relata di notificazione. Considerato altresì che comunque non sono stati rispettati i termini di cui all'art. 155 co. 5 e comma 6 del codice di giustizia contabile, quest'ultimo sicuramente recante un termine perentorio, il ricorrente è onerato, qualora la notifica sia stata eseguita correttamente, di dar prova completa dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, nonché di notificare la presente ordinanza entro 30 giorni; in caso in cui non vi sia stata una notifica regolare, di eseguire la notifica del ricorso e della presente ordinanza al Ministero dell'interno entro*

30 giorni. La discussione del presente giudizio è il 13 ottobre 2026 alle ore 11,30.".

6. In data 12 ottobre è stata **prodotta la prova dell'avvenuta notifica** al Ministero dell'interno, che risulta essersi perfezionata il 14 aprile 2026.

7. All'**udienza del 13 ottobre 2026** le parti si sono sostanzialmente riportate ai contenuti delle note depositate e alle conclusioni ivi formulate.

DIRITTO

1. Preliminarmente, questo Giudice, accertata la regolarità della notifica del decreto di fissazione d'udienza e del ricorso al Ministero dell'interno mediante PEC e, quindi, verificata l'integrità del contraddittorio, dichiara la **contumacia** del menzionato Ministero.

2. Ancora in via preliminare, è necessario scrutinare la **richiesta di estromissione** formulata dal **Ministero dell'economia e delle finanze.** Unica parte necessaria nel giudizio pensionistico intentato nei confronti di un dipendente pubblico in pensione è, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'Inps.

A ciò si aggiunga che la concorde giurisprudenza del Giudice delle pensioni e di quello amministrativo ha sempre negato (*ex multis*, Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 94/2024) l'impugnabilità in via autonoma dei pareri resi dagli organi consultivi, siano essi facoltativi o obbligatori, in ragione della mancanza di un interesse concreto ed attuale a ricorrere. Difatti tali atti, essendo strumentalmente preordinati all'emanazione del provvedimento finale, non possono ledere, in modo diretto ed immediato, posizioni giuridiche soggettive.

In particolare, poi, con riferimento ai giudizi diagnostici espressi dalle Commissioni mediche ospedaliere, è stato affermato che essi costituiscono atti preparatori ed endoprocedimentali, non immediatamente lesivi, che quindi possono essere disattesi dal provvedimento finale, quindi atti interni insuscettibili di impugnazione, in quanto facenti parte del complesso procedimento amministrativo che si conclude con il necessario decreto della competente amministrazione.

A ciò si aggiunga che effettivamente, come evidenziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con la memoria di costituzione, nell'odierno giudizio non sono in discussione i pareri resi dal Comitato di verifica per le cause di servizio che ha riconosciuto il nesso tra le infermità sofferte dal ricorrente e il servizio prestato.

La richiesta di estromissione dev'essere, per quanto sopra, accolta.

3. Anche l'**Inps** ha chiesto che sia dichiarato il proprio **difetto di legittimazione passiva**, seppur limitatamente agli atti emessi dal Ministero dell'interno.

In proposito, è utile richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Sezione per la quale nei giudizi azionati da ricorrenti in quiescenza unica parte necessaria a resistere è l'Inps, in quanto competente ad erogare la pensione in favore del ricorrente. Tale riconoscimento implica comunque la capacità di contraddire rispetto all'intera vicenda processuale (Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 17/2026).

Ne consegue la piena legittimazione passiva dell'Istituto previdenziale.

4. Spese al definitivo.

SENT. N. 162/2026/M

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando:

- dichiara la **contumacia** del Ministero dell'interno;
- dichiara il **difetto di legittimazione passiva** del Ministero dell'economia e delle finanze, con sua conseguente estromissione dal giudizio;
- respinge l'eccezione di **difetto di legittimazione passiva** sollevata dall'Inps.

Dispone per il prosieguo del giudizio con **separata ordinanza**.

Spese al definitivo.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2026.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 20 ottobre 2026

Il Direttore di Segreteria

SENT. N. 162/2026/M

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 20 ottobre 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)